



LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 27 DEL 24.04.2020 e DAL D.L. N. 28 del 30.04.2020

**(conversione con modifiche del D.L. n.18/2020 e abrogazione dei D.L. n.9/2020,
n.11/2020 e n.14/2020, fatti salvi gli effetti già prodotti ed i rapporti giuridici già
sorti sulla base dei medesimi decreti legge)**

Le disposizioni indicate nel titolo hanno introdotto modifiche alla disciplina in materia di immigrazione o, comunque, incidenti sulla disciplina di istituti giuridici che hanno diretta rilevanza per i cittadini stranieri.

La seguente scheda cerca di orientare l'interprete nella congerie di disposizioni in materia che, è opportuno specificare, sono adottate a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale determinato dalla situazione epidemiologica in atto e sono spesso volte limitate nel tempo.

La scheda è aggiornata all'11 maggio 2020.

INDICE DEI CONTENUTI

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ED ASSISTENZA SOCIALE	3
1. Assunzione dei lavoratori di paesi terzi nella P.A. per l'esercizio di professioni sanitarie	3
2. Proroga della tessera sanitaria	3
3. Indennità per lavoratori stagionali del turismo, di stabilimenti termali e del settore agricolo	3
4. Carta famiglia	4

NOVITÀ RELATIVE AI PROCESSI CIVILI E AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI LE PERSONE STRANIERE	5
---	----------

5.a) Rinvio delle udienze	5
5.b) Sospensione dei termini processuali	5
5.c) Cause e procedimenti che non sono sospesi	5
di competenza del Tribunale per i minorenni relativi:	5
di competenza del Tribunale ordinario o del Giudice di Pace:	6
6. Modalità di svolgimento dei processi dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020	6
7. Nuove modalità di conferimento della procura alle liti nei procedimenti civili	8
8. Disposizioni relative al processo amministrativo	9

NOVITA' IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E PERMESSI DI SOGGIORNO	10
--	-----------

9. Disposizioni relative all'accoglienza dei cittadini stranieri	10
10. Disposizioni relative ai permessi di soggiorno ed ai procedimenti amministrativi connessi (inclusi i procedimenti di rilascio/rinnovo/conversione permesso di soggiorno/carta di soggiorno)	11
10.2) Validità dei permessi di soggiorno	12
10.3) Permessi di soggiorno per lavoro stagionale in agricoltura	13
10.4) Validità di altre autorizzazioni e titoli	13
10.5) Conversione dei permessi di soggiorno	14
10.6) Effetti delle proroghe	14

NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO ED ASSISTENZA SOCIALE

1. Assunzione dei lavoratori di paesi terzi nella P.A. per l'esercizio di professioni sanitarie

L'art. 13, comma 1 bis, d.l. 18/2020, convert. da L. 27/2020 stabilisce che per tutto il periodo di emergenza (dal 31.01.2020 al 31.07.2020), in deroga all'art. 38, d.lgs.165/2001 e fermo ogni altro limite legale, tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, possono essere assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

2. Proroga della tessera sanitaria

L'art. 17 quater, d.l. 18/2020, convert. da L. 27/2020 proroga la validità delle tessere sanitarie che scadono nel periodo antecedente al 30 giugno 2020 fino alla medesima data del 30 giugno 2020.

- ❖ La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattie riportata sul retro della tessera sanitaria.
- ❖ Per le tessere sanitarie in fase di emissione (o per cui era stato chiesto il duplicato) se ne potrà avere una copia provvisoria per via telematica presso la propria ASL o il portale www.sistemats.it (in modo da evitare le difficoltà di consegna della tessera).

Considerato che i cittadini stranieri per rinnovare la tessera sanitaria devono avere permesso di soggiorno valido, nel periodo tra il 30.06.2020 ed il 31.08.2020 gli stessi possono rinnovare la tessera sanitaria con il precedente permesso di soggiorno in loro possesso, anche se già scaduto, in quanto lo stesso, ai sensi dell'art. 103, co. 2 quater, d.l. 18/2020, convert. da L. 27/2020, conserva la sua validità fino al 31.08.2020.

3. Indennità per lavoratori stagionali del turismo, di stabilimenti termali e del settore agricolo

Gli artt. 29 e 30, d.l. 18/2020, convert. da L. 27/2020 stabiliscono che i lavoratori dipendenti stagionali del turismo che hanno perso il lavoro dopo il 01.01.2019 ed entro la data di entrata in vigore della legge (30.4.2020) e non siano titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data, nonché i lavoratori del settore agricolo che nel 2019 hanno effettuato 50 giornate di lavoro e non siano titolari di pensione, hanno diritto ad una indennità per il mese di marzo 2020 pari ad €600,00.

Tali indennità non sono cumulabili con quelle riconosciute:

- ❖ ai titolari dell'indennità per professionisti titolari di partita iva ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.2.2020, iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all'art. 27 della medesima legge;
- ❖ ai titolari dell'indennità per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai sensi dell'art. 28 della medesima legge;
- ❖ ai titolari di indennità per i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 38 della medesima legge;
- ❖ ai titolari di reddito di cittadinanza.

Inoltre l'art. 32, d.l. 18/2020, convert. da L. 27/2020 stabilisce che per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola è prorogato al 01.06.2020, solo per le domande non già presentate in competenza 2019.

L'art. 33 del medesimo testo normativo invece stabilisce che per la domanda di disoccupazione NASPI e Dis-Coll per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni (restano valide anche le domande presentate dopo il 31.03.2020, mentre quelle rigettate perché tardive verranno riesaminate – fonte: Messaggio INPS 1286/2020).

4. Carta famiglia

L'art. 90 bis, d.l. 18/2020, come convertito dalla L. 27/2020 stabilisce che, per l'anno 2020, la Carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico di età inferiore a 26 anni.

La Carta famiglia permette di usufruire di sconti sugli acquisti nei negozi convenzionati e sul web. La legge istitutiva indicava come requisito tre figli a carico e non prevedeva alcuna limitazione in base alla cittadinanza; la l. 145/2018 ha elevato il limite di età dei figli ma ha limitato la platea dei destinatari ai soli cittadini italiani e dell'Unione Europea. Si ritiene tuttavia che tale limitazione sia stata superata, per il periodo di emergenza, dall'art. 90 bis l. 27/2020 che, oltre a ridurre il requisito quanto a numero dei figli, non fa più riferimento ad altre limitazioni.

NOVITÀ RELATIVE AI PROCESSI CIVILI E AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI LE PERSONE STRANIERE

5.a) Rinvio delle udienze

L'art. 83, co. 1, d.l. 18/2020, convert. da L. 27/2020, come modificato dall'art. 36, co. 1, d.l. 23/2020, conferma il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali fissati tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, prorogandolo al 11 maggio 2020.

5.b) Sospensione dei termini processuali

L'art. 83, co. 2, d.l. 18/2020, convert. da L. 27/2020, come modificato dall'art. 36, co. 1, d.l. 23/2020, conferma la sospensione del decorso di tutti i termini per il compimento di qualunque atto (anche introduttivo di giudizio ed impugnatorio) nei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020. La norma, come modificata, specifica che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, (dunque dal 9.3.2020) l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (dunque al 12.5.2020). Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

5.c) Cause e procedimenti che non sono sospesi

L'art. 83, co. 3, lett. a), d.l. 18/2020, convert. da L. 27/2020, come modificato dall'art. 36, co. 1, d.l. 23/2020, prevede che, tra gli altri, non sono sospesi i procedimenti:

❖ di competenza del Tribunale per i minorenni relativi:

- ai minori stranieri non accompagnati e i minori allontanati dalla famiglia;
- procedimenti in cui è urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti in materia di tutela;

❖ di competenza del Tribunale ordinario o del Giudice di Pace:

- procedimenti relativi a minori o ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti relativi a ordini di protezione contro abusi familiari;

- procedimenti di sospensiva ex artt. 283, 351, 373 c.p.c.;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, dell'allontanamento e del trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 69/2005, nonché i procedimenti di estradizione per l'estero (novità rispetto al decreto legge);
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In questo ultimo caso l'urgenza deve essere dichiarata con provvedimento giudiziale non impugnabile direttamente dal giudice istruttore o dal presidente del Collegio (quando è già stata fissata udienza).

6. Modalità di svolgimento dei processi dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020

Come detto al punto 5.a, per tutti i procedimenti civili e penali, salvo le eccezioni specificate dalla legge, è disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze sino al 11 maggio 2020.

Per le udienze che dovrebbero svolgersi dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (cfr. D.L. n. 28/2020) i capi degli uffici giudiziari possono adottare diverse misure di prevenzione dell'emergenza Covid-19 e possono essere adottate specifiche misure organizzative per lo svolgimento delle udienze, oppure potranno essere disposti rinvii a data successiva al 31 luglio 2020.

Si consiglia di verificare sui siti dei Tribunali e delle Corti di Appello, nonché dei competenti Ordini degli Avvocati, la pubblicazione di tali misure e l'esistenza di eventuali protocolli di svolgimento delle udienze sottoscritti tra capi degli uffici giudiziari e presidenti degli ordini degli Avvocati.

Tra le modalità di svolgimento dell'udienza, l'art. 83, co. 7, d.l. 18/2020, convert. da L. 27/2020, come modificato dall'art. 3, co. 1, d.l. 23/2020, stabilisce che le udienze civili possono svolgersi:

- **Tramite collegamento da remoto**, se è prevista la presenza dei difensori, delle parti, del Giudice, dell'ausiliario del giudice (art. 83, co. 7, lett. f). Il D.L. n. 28/2020 precisa che la presenza del giudice deve essere sempre all'interno dell'Ufficio giudiziario;

- **Disponendosi il rinvio delle udienze** a data successiva al 31 luglio 2020, a meno che si tratti delle cause non sospese (art. 83, co. 7, lett. g);

- **Tramite trattazione scritta** per le udienze civili che richiedono la presenza del solo difensore delle parti. Tale trattazione scritta avviene mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte nelle udienze che prevedono la presenza del solo difensore e l'adozione del successivo provvedimento del giudice fuori udienza (art. 83, co. 7, lett. h).

E' opportuno specificare qualcosa in relazione ai procedimenti che hanno ad oggetto la protezione internazionale dei richiedenti asilo.

I procedimenti di protezione internazionale non rientrano tra quelli urgenti (cioè non sospesi) e pertanto seguono le regole generali sopra descritte. Tuttavia essi sono caratterizzati da fortissime peculiarità, prima fra tutte la necessità di apprezzare adeguatamente le dichiarazioni rese dai richiedenti asilo.

Si ritiene, proprio per questo motivo, che tali cause non possano svolgersi in modalità da remoto, perché la presenza della/del ricorrente-richiedente asilo comporta la necessità che le dichiarazioni vengano rese direttamente al giudice in presenza, essendo questa l'unica modalità che consente il formarsi del libero convincimento del giudice. Inoltre, l'audizione del/della ricorrente presuppone la presenza dell'interprete e, se fatta da remoto, richiede la presenza nel medesimo luogo e davanti al medesimo computer dell'avvocato/a, del/della ricorrente e dell'interprete (che nella maggior parte dei casi non è un ausiliario del giudice, quanto un consulente di parte). Ciò ordinariamente impedisce il rispetto delle distanze legali previste dalla normativa per il contenimento del Covid-19.

Nemmeno può immaginarsi che avvocato/a, ricorrente e interprete siano in luoghi e postazioni differenti, perché non verrebbe garantita l'espressione della libera volontà del ricorrente e la sua privacy, oltre a rendere ancora più difficile la comprensione delle dichiarazioni stesse.

Si auspica, pertanto, che gli/le avvocati/e chiedano ai propri Consigli dell'Ordine di intervenire nei Protocolli che verranno adottati nei vari Fori chiedendo che per le cause che hanno ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale non venga indicata la possibilità di svolgimento dell'udienza da remoto.

Va evidenziato che l'udienza da remoto non è un obbligo, ma una possibilità che gli Uffici giudiziari dovrebbero condividere con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

In alternativa, possono ipotizzarsi altre strategie difensive per garantire al/alla ricorrente-richiedente asilo una modalità ordinaria di svolgimento delle udienze.

Nei Tribunali nei quali non è ordinariamente prevista l'audizione in udienza del/della ricorrente, si ritiene di particolare importanza che l'avvocato/a chieda sempre la comparizione personale e l'audizione del ricorrente dinanzi al giudice, evidenziando elementi nuovi o disattesi dalla Commissione territoriale che rendono necessaria la comparizione personale della parte davanti al giudice. Questo può essere utile anche ai fini del ricorso in Cassazione e della denuncia dell'eventuale e correlato vizio di legittimità della decisione di unico grado del Tribunale.

In conclusione, il consiglio è, per le cause sulla protezione internazionale e le altre in materia di immigrazione per le quali è importante che la parte venga sentita dal giudice:

- chiedere che l'udienza venga fatta in modalità ordinaria, nel rispetto delle misure di distanziamento personale previste dalle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19;
- se ciò non sia possibile chiedere che le cause siano rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

7. Nuove modalità di conferimento della procura alle liti nei procedimenti civili

Le limitazioni alla libertà di movimento delle persone hanno comportato l'introduzione di una nuova modalità di conferimento della procura alle liti al difensore in modo da non limitare l'accesso alla giustizia da parte delle persone che necessitano dell'ausilio di un avvocato.

L'art. 83, co. 20 ter, d.l. 18/2020, introdotto dalla L. 27/2020, introduce la possibilità – nei soli procedimenti civili - della procura a distanza fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale.

La parte, dunque, può sottoscrivere la procura da remoto su documento cartaceo ed inviarla al difensore insieme ad un documento di identità in corso di validità. La procura può essere trasmessa non solo attraverso i canali postali ordinari, ma anche elettronicamente (ad esempio: anche via WhatsApp, email o altro). L'avvocato certifica l'autografia mediante firma digitale apposta sulla copia informatica (pdf) della procura.

Per le cause che riguardano persone straniere può porsi il problema di coloro che non hanno un documento di identità (ad esempio: ricorsi ex art. 31, co. 3, d.lgs. 286/98; ricorsi ex art. 5, co. 5, d.lgs. 286/98; di coesione familiare; ricorsi ex art. 8 d.lgs. 30/2007 per accertamento diritto al soggiorno cittadini comunitari o loro familiari, ecc.).

Fermo restando che il documento di identità può ben essere quello rilasciato da uno Stato estero e, comunque, la possibilità di ricevere la procura nelle modalità ordinarie, resta il dubbio della validità della procura alle liti rilasciata in assenza di invio al difensore del documento di identità, eventualmente sottoscritta durante videocollegamento da remoto registrato dal difensore.

In ogni caso, si specifica che il difensore non sembra avere alcun obbligo di depositare il documento di identità del suo assistito e che eventuali vizi della procura alle liti rilevati dalle altre parti del processo o dal giudice possono sempre essere sanati con gli ordinari strumenti forniti dall'art. 182, co. 2, c.p.c..

8. Disposizioni relative al processo amministrativo

Le principali norme relative al processo amministrativo sono contenute nell'art. 84, L. n. 27/2020, nell'art. 36, co. 3, D.L. n. 23/2020, nell'art. 4 D.L. n. 28/2020.

Sono sospesi tutti i termini processuali, comprese le impugnazioni, dal 08 marzo al 15 aprile 2020 (art. 84, co. 1 DL n. 18/2020). Sono anche rinviate tutte le udienze comprese nel predetto termine.

Dal 17 marzo al 3 maggio sono inoltre sospesi i soli termini per la notificazione dei ricorsi (art. 36, co. 3 DL n. 23/2020); dunque, non sono sospesi gli altri termini processuali (iscrizione a ruolo, deposito memorie, ecc.). Le udienze, sia camerale che pubbliche, di fatto sono tutte non partecipate e dunque in forma scritta. Ai sensi dell'art. 4, DL n. 28/2020, tuttavia, dal 30 maggio al 31 luglio 2020 può essere chiesta (entro il termine di deposito delle memorie di replica o fino a 5 gg. liberi prima delle cautelari) la discussione orale mediante collegamento da remoto. L'istanza è accolta se presentata da tutte le parti. Diversamente decide il Presidente del Tribunale. In alternativa, vanno presentate note scritte fino alle ore 9 del giorno dell'udienza.

I provvedimenti cautelari sono emessi in forma monocratica.

NOVITA' IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E PERMESSI DI SOGGIORNO

9. disposizioni relative all'accoglienza dei cittadini stranieri

L'art. 86 bis, co. 1, d.l. 18/2020, come convertito da L. 27/2020, stabilisce che gli enti locali titolari dei progetti SIPROMI in scadenza al 31.12.2019 prorogati fino al 30.06.2020 e quelli in scadenza il 30.06.2020 che hanno presentato domanda di proroga sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere fino al 31.12.2020.

L'art. 86 bis, co. 2, d.l. 18/2020, come convertito da L. 27/2020, stabilisce che possono rimanere nei progetti SIPROMI, in quelli di prima accoglienza (HUB) e nei CAS fino al 31.07.2020 i titolari di protezione internazionale ed umanitaria, i richiedenti asilo ed i minori stranieri non accompagnati anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, per i quali sono venuti meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

Non sono pertanto ammesse revoche o cessazioni delle misure d'accoglienza fino al 31.07.2020 anche se le persone hanno perso i requisiti per la permanenza nelle strutture.

L'art. 86 bis, co. 3, d.l. 18/2020, come convertito da L. 27/2020, stabilisce che in caso di disponibilità di posti nei progetti SIPROMI tali strutture possono essere utilizzate dalle prefetture, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza fino al 31.07.2020 anche dei titolari di protezione umanitaria e dei richiedenti la protezione internazionale che si trovano sottoposti:

- alla misura di quarantena precauzionale per aver avuto contatti diretti con casi confermati di Covid-19 o per essere entrati nel territorio dello stato dall'estero;
- al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per essere risultati positive al virus.

Inoltre, l'art. 86 bis co. 3 stabilisce che in caso di disponibilità di posti nei progetti SIPROMI le relative strutture possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, fino al 31.07.2020 anche per l'accoglienza di persone in stato di necessità. In base a tale disposizione, possono dunque essere inserite nel SIPROMI tutte le persone in stato di necessità, a prescindere dallo status giuridico, incluse coloro che siano prive di permesso di soggiorno.

10. Disposizioni relative ai permessi di soggiorno ed ai procedimenti amministrativi connessi (inclusi i procedimenti di rilascio/rinnovo/conversione permesso di soggiorno/carta di soggiorno)

10.1) Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi connessi ai permessi di soggiorno

L'art. 103, co. 1, d.l. 18/2020, come convertito dalla L. 27/2020 stabilisce che i procedimenti amministrativi (che riguardano, dunque, anche i cittadini stranieri) pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi fino al 15 maggio 2020 (il precedente termine del 15 aprile 2020 è stato infatti esteso al mese successivo ai sensi dell'art. 37, d.l. 23/2020) e che i relativi termini ricominceranno a decorrere da detto giorno.

Pertanto, solo a partire dal 16 maggio 2020 le Questure dovrebbero iniziare a lavorare le pratiche pendenti anche relative alle richieste di rilascio/rinnovo/conversione permesso di soggiorno/carta di soggiorno.

Rammentiamo che gli uffici immigrazione delle Questure sono stati chiusi, salvo che per le attività volte alla formalizzazione delle istanze di protezione internazionale e quelle relative ai procedimenti di espulsione ed allontanamento dei cittadini stranieri, formalmente sino al 15 aprile 2020 (cfr. Circ. Min. Interno, Dip. Centrale Immigrazione e Polizia di Frontiera, prot. 20359 del 9.3.2020), ma che su molti siti istituzionali delle Questure è indicato che la chiusura è protratta sino al 3.5.2020. In altri casi sui relativi siti, ad oggi, si trova solo indicazione della chiusura (senza alcuna data); in altri ancora manca qualsivoglia indicazione.

Non è dunque chiaro se i procedimenti sono stati riattivati, se lo verranno nei prossimi giorni o quando. Si consiglia, dunque, di informarsi preventivamente su tali circostanze.

10.2) Validità dei permessi di soggiorno

In base all'art. 103, co. 2 *quater*, d.l. 18/2020, introdotto con L. 27/2020, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.

Pertanto, i termini per il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ricominceranno a decorrere a partire dal 1 settembre 2020.

Rispetto alle previgenti disposizioni (ed in particolare all'art. 103, co. 2, d.l. 18/2020 nella versione precedente alla sua conversione, il quale specificava che i permessi da ritenersi rinnovati sino al 15 giugno 2020 erano quelli scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020) il testo convertito disciplina in specifico i permessi di soggiorno con una nuova disposizione (il co.

2 *quater*) ma non limita l'applicabilità di tale norma ai permessi scaduti o in scadenza in un determinato periodo.

Pertanto, la proroga al 31 agosto 2020 sembra riguardare tutti i permessi di soggiorno, a prescindere da quando siano scaduti e dunque sia quelli scaduti prima del 31 gennaio 2020, sia quelli scaduti dal 16 aprile 2020.

Stante la incerta formulazione della norma e la possibilità che venga diversamente interpretata dalla P.A., in caso il permesso di soggiorno sia scaduto da tempo e non sia stato chiesto il rinnovo tempestivamente, è necessario che l'istanza di rinnovo, successiva al 31 agosto 2020, sia effettuata con l'assistenza di un/una avvocato/a e con adeguata memoria scritta e che la parte sia assistita nei contatti con la P.A..

Infatti, mentre non vi dovrebbe essere alcun dubbio sulla proroga *ex lege* di tutti i permessi di soggiorno che sono scaduti dal 31 gennaio 2020 o scadranno prima della fine di agosto, gli uffici della Pubblica Amministrazione potrebbero dare una differente interpretazione delle norme relativamente a quelli scaduti prima del 31 gennaio 2020.

E', inoltre, possibile affermare che per tutti i permessi scaduti dal 26 dicembre 2019 in avanti il termine per il rinnovo, proponibile ordinariamente entro 60 gg dalla scadenza, rientra nella sospensione dei termini procedurali amministrativi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, così come previsto dagli artt. 103, comma 1, del d.l. 18/2020 e dall' art. 37, d.l. 23/2020. Pertanto solo dal 16 maggio ricomincerà a decorrere il termine residuo non ancora trascorso prima della sospensione.

L'art. 103 comma 2 *quinques* ribadisce che *“Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”*, cioè permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro stagionale per settori altri da quello agricolo e della pesca, lavoro autonomo, motivi familiari, studio e ricerca.

Trattandosi di proroga *ex lege*, le persone straniere possono lavorare/stipulare contratti di lavoro e dal 1 luglio rinnovare l'iscrizione al SSN (ricordiamo che le tessere sanitarie sono prorogate al 30 giugno 2020 ex art. 17 ter legge n. 27/2020).

Va comunque prestata attenzione ai rapporti di lavoro, evidenziando ai datori di lavoro che la proroga di validità dei permessi di soggiorno è fino al 31 agosto 2020.

10.3) Permessi di soggiorno per lavoro stagionale in agricoltura

L'art. 78, co. 3 *sexies*, d.l. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla L. 27/2020, ha prorogato sino al 31 dicembre 2020 la validità dei soli permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del d.lgs. 286/1998 ed in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020.

La proroga dovrebbe attenersi ai soli permessi di soggiorno rilasciati in relazione al lavoro stagionale nei settori dell'agricoltura e della pesca, come da titolo della norma.

10.4) Validità di altre autorizzazioni e titoli

Inoltre, ai sensi dell'art. 103, co. 2-quater, d.l. 18/2020, come convertito dalla L. 27/2020 sono prorogati al 31 agosto 2020:

- le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, co. 7 TU 286/98 (permessi o autorizzazioni rilasciati da Paesi Schengen);
- i titoli di viaggio di cui all'art. 24 d.lgs. 251/2007
- i nulla osta al lavoro stagionale
- i nulla osta al ricongiungimento familiare;
- i nulla osta lavorativi casi particolari ex art. 27 e ss. TU 286/98.

10.5) Conversione dei permessi di soggiorno

Dal combinato disposto degli art. 103 comma 2 *quater* lett a) e 2 *quinqes*, d.l. 18/2020, come convertito dalla L. 27/2020 risulta che sono prorogati fino al 31 agosto 2020 i termini per la conversione di tutti i tipi di permessi di soggiorno.

Pertanto, le richieste di conversione di tutti i tipi di permessi di soggiorno (sia quelle che vengono effettuate tramite kit postale che quelle tramite lo Sportello Unico Immigrazione delle Prefetture) possono essere presentate anche prima del 31 agosto 2020, fermo restando che il termine per la loro presentazione, attualmente sospeso, ricomincerà a decorrere dall'1 settembre 2020.

10.6) Effetti delle proroghe

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, essendo prorogata la validità dei titoli di soggiorno, è possibile la prosecuzione o l'instaurazione dei rapporti di lavoro e va garantito il mantenimento dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 42, co. 2 d.p.r. 394/99) e al Registro anagrafico (art. 7, co. 3 d.p.r. 223/1989).

Inoltre può essere instaurato validamente ogni altro rapporto privato (ad esempio: contratto di locazione, apertura conto corrente, iscrizione al Centro per l'impiego, ecc.).

Infine, visto che tutti i termini riferiti ai permessi di soggiorno/dichiarazioni di soggiorno sono sospesi, non possono essere comminate espulsioni in caso di mancata presentazione delle relative domande; tali provvedimenti di allontanamento, inoltre, sono legittimi solo se effettivamente eseguibili (ciò che allo stato non è ragionevolmente possibile, stante la chiusura delle frontiere in moltissimi Paesi del mondo).